

**Verfahren**  
**Procedura**  
**Procedura**

**4 Motivo di riconsazione per affinità in linea collaterale secondo il diritto comunale. Obbligo di riconsazione d'ufficio di un membro dell'autorità comunale.**

- Qualora il diritto comunale, oltre al motivo di esclusione e di riconsazione per affinità in linea retta, preveda un motivo anche per l'affinità in linea collaterale, il membro dell'autorità che si trova in tale rapporto di affinità con una parte interessata è tenuto a riconsarsi (consid. 2.3).
- Qualora il legame di affinità poggi le basi su un matrimonio successivamente sciolto, il motivo di riconsazione permane; il membro dell'autorità comunale è pertanto tenuto a riconsarsi d'ufficio, anche se la persona interessata non presenta (tempestivamente) o rinuncia a presentare una rispettiva domanda di riconsazione (consid. 2.4).

**Ausstandsgrund der Schwägerschaft in seitlicher Linie nach kommunalem Recht. Ausstandspflicht eines Behördenmitglieds von Amtes wegen.**

- Sieht das Gemeinderecht nebst dem Ausschluss- und Ausstandsgrund der Schwägerschaft in gerader Linie einen solchen für die Schwägerschaft in seitlicher Linie vor, muss ein Behördenmitglied, das in seitlicher Linie mit einer betroffenen Person verschwägert ist, in den Ausstand treten (E.2.3).
- Der Ausstandsgrund bleibt auch nach der Scheidung der Ehe, die die Schwägerschaft begründet hat, bestehen; das Behördenmitglied hat von Amtes wegen in den Ausstand zu treten, unabhängig davon, ob die betroffene Person kein (fristgerechtes) Ausstandsbegehren gestellt oder auf ein solches verzichtet hat (E.2.4).

*Considerando in diritto:*

2.2. Il diritto delle persone interessate al rispetto delle norme sull'obbligo di riconsazione è di natura formale. Ciò significa che una decisione adottata in violazione delle disposizioni sulla riconsazione deve essere annullata anche se materialmente non presenta errori sostanziali (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C\_178/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2.7, 1C\_325/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.5 con rinvii). Tuttavia, la giurisprudenza ammette una sanatoria e, nell'interesse dell'efficienza procedurale, eccezionalmente rinuncia all'annullamento quando la violazione dell'obbligo di riconsazione non è grave nel procedimento amministrativo e si può escludere praticamente ogni influenza sul contenuto della decisione (sentenza del Tribunale federale 2C\_178/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2.7 con rinvii). La mancata osservanza dell'obbligo di riconsazione, però, di regola, costituisce una grave violazione delle disposizioni

procedurali e, di norma, comporta l'annullamento della decisione adottata con la partecipazione di un membro dell'autorità obbligato alla ricusazione; nei casi particolarmente gravi, la violazione delle norme sulla ricusazione può addirittura comportare la nullità della decisione (cfr. DTF 136 II 384 consid. 4.1). Di regola, gli atti amministrativi non sono nulli, ma sono soltanto impugnabili e sono considerati validi se non vengono impugnati. Secondo la giurisprudenza, una decisione è nulla quando il vizio è particolarmente grave, nonché evidentemente o perlomeno facilmente riconoscibile (cosiddetta "Evidenztheorie"). L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. I requisiti per la nullità, secondo la teoria dell'evidenza, devono essere adempiuti cumulativamente (sentenza del Tribunale federale 8C\_7/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.2.3.2 e 6.2.3.6). D'altra parte, la nullità deve essere sempre ritenuta quando l'intreccio personale supera chiaramente il limite tollerabile (cfr. DTF 136 II 383 consid. 4.5).

2.3. Il Cantone dei Grigioni regola l'obbligo di ricusazione per i membri delle autorità comunali, innanzitutto, nell'art. 33 cpv. 1 LCom, secondo cui i membri devono ricusarsi nella trattazione di una pratica, se essi stessi oppure una persona che si trova con essi in stato di esclusione ai sensi dell'art. 32 LCom ha un interesse personale diretto. Nell'art. 32 cpv. 1 LCom sono elencati i seguenti stati di esclusione: parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto. Il cpv. 3 di detto disposto prevede che lo statuto comunale può anche prevedere ulteriori motivi di esclusione. Ciò di cui il Comune convenuto ha fatto uso nello Statuto comunale B.\_\_\_\_\_ (SC), prevedendo motivi di esclusione per figli, fratelli e sorelle, zii e nipoti, cognati, suoceri, generi e nuore, coniugi e persone che vivono in unione domestica registrata o in una convivenza di fatto (art. n.5.\_\_\_\_\_) e un rispettivo obbligo inderogabile di ricusa (art. n.6.\_\_\_\_\_). In ambito giudiziario, secondo l'art. 33 cpv. 3 LCom, la ricusazione è regolata dalle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa, i cui principi generali della procedura, nonché le disposizioni sulla spiegazione, la rettifica, la revisione e l'esecuzione vanno applicati anche alle procedure amministrative dinanzi ad autorità regionali e comunali (art. 2 LGA). Considerato però che nel caso in oggetto non siamo in ambito giudiziario, in quanto il Comune convenuto ha deciso in veste di autorità edilizia comunale ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 LPTC e dell'art. n.7.\_\_\_\_\_ della Legge edilizia del Comune di B.\_\_\_\_\_, l'art. 6a cpv. 1 LGA, quantomeno prima facie, non sembra trovare direttamente applicazione. Tuttavia, poiché tale circostanza, come verrà esposto qui di seguito, nulla muterebbe all'esito del presente procedimento, questo Tribunale non ritiene di doversi chinare ulteriormente su questo quesito.

2.4. Nel caso in esame, rilevato che il ricorrente era coniugato con la sorella dell'attuale presidente comunale, nonostante lo scioglimento del matrimonio, riman-

gono cognati e, dunque, affini (cfr. art. 21 cpv. 2 CC). Considerato che i motivi di riconsunzione relativi al legame di affinità continuano a sussistere anche dopo lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata, l'attuale presidente comunale rientra nel campo d'applicazione dell'art. n.5.\_\_\_\_\_ SC e, dunque, anche dell'art. n.6.\_\_\_\_\_ SC. Tale legame crea infatti un immanente interesse, sia favorevole che sfavorevole, all'esito del procedimento nei confronti di una persona affine. L'affinità costituisce quindi un motivo di riconsunzione evidente e obbligatorio. Ne consegue che l'attuale presidente comunale era, è e sarà anche in futuro obbligato a riconsunarsi d'ufficio in tutti i procedimenti concernenti il ricorrente. In questo contesto, non è rilevante se la richiesta di riconsunzione sia stata presentata tardivamente o meno da parte del ricorrente, in quanto il legame di parentela o di affinità costituisce un motivo obbligatorio di riconsunzione e comporta inevitabilmente l'obbligo di riconsunarsi, senza che sia necessaria una rispettiva richiesta da parte della persona interessata (cfr. KIENER/RÜTSCHÉ/KUHN, *Öffentliches Verfahrensrecht*, 3a ed. 2021, n. 554; BREITENMOSER/WEYENETH, *Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz*, 3a ed. 2023, art. 10 n. 58). Ciò significa che il membro dell'autorità deve riconsunarsi d'ufficio, anche se la persona interessata rinuncia a far valere tale diritto (cfr. BREITENMOSER/WEYENETH, *op.cit.*, art. 10 n. 104). Ciò posto, avendo firmato la decisione e, per conseguenza, partecipato alla rispettiva emissione, il presidente comunale ha violato le norme relative alla riconsunzione. Allo stesso risultato si giunge altresì volendo ammettere l'applicazione dell'art. 6a cpv. 1 LGA (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 16 40 del 30 maggio 2017 consid. 2d). Ne consegue che alle allegazioni di parte convenuta, essendo queste infondate, non può essere dato seguito.

VR3 24 56

Sentenza del 2 aprile 2025